

Pietro Ceneri dunque non ha allegata una coartata che sia andata fallita; Pietro Ceneri ha accennato alla probabilità che egli fosse alla Pace, perchè tale era la sua abitudine; e quanto Pietro Ceneri affermava fu confermato dai camerieri della locanda della Pace, avvegnachè essi dissero che Pietro Ceneri avea abitudine di andare a quella locanda a pranzare in quell'ora; essi soggiunsero solo di non potere con sicurezza affermare che in quel giorno Pietro Ceneri si fosse colà recato; ma non fu smentito il Pietro Ceneri, egli anzi già prevedeva che quel fatto non si sarebbe forse potuto stabilire perchè i camerieri non possono ricordare con certezza il giorno e l'ora in cui ciascun avventore frequenta la loro locanda.

Esclusi così gli argomenti di accusa a carico del Pietro Ceneri, restano gli argomenti a difesa, e gli argomenti che stanno a di lui favore sono quegli stessi che io già vi indicava per il Catti e che qui vi richiamo senza ripeterli; vi sono di più le dichiarazioni positive, esplicite, assolute dell'Angelo ed Ernesto Padovani, i quali dichiararono di poter *indubbiamente* affermare che Pietro Ceneri non era nel loro banco.

Ghedini Nicodemo. — Ghedini Nicodemo fu riconosciuto da Ernesto Padovani. E questo è l'unico argomento che il pubblico ministero ha potuto addurre a carico di Nicodemo Ghedini.

Vi ho detto poc' anzi come le ricognizioni si debbano sempre ritenere come *indizio remoto* anche quando questa ricognizione sia immediata, positiva, e costante, perchè sempre vi è pericolo di equivoco, equivoco per allucinazione di sensi, o per errore di raziocinio.

Che si dirà delle ricognizioni che non abbino nessuno di questi caratteri, nessuna di queste condizioni? Si dirà che queste ricognizioni neppure come remoto indizio si possono accettare, e non si debbono tener in conto veruno.

Or bene, la ricognizione che Ernesto Padovani avrebbe fatta di Nicodemo Ghedini è appunto tale che manca di tutti questi requisiti, di tutti questi elementi.

Questa ricognizione non fu immediata; fu anzi molto tardiva, giacchè questa ricognizione si fece nel dicembre del 1863, cioè oltre a quattro anni dopo che la grassazione erasi consumata.

E se voi ritenete, signori, che in quattro anni le sembianze dell'uomo si mutano d'assai, tanto che accade soventi che un intimo amico, un fratello non si può più riconoscere quando per quattro anni non si è più veduto, voi vedete come la ricognizione dell'Ernesto Padovani abbia da ritenersi avventata.

La ricognizione fatta dall'Ernesto Padovani non fu positiva, giacchè egli disse che gli parve di ravvisare nel Nicodemo Ghedini della rassomiglianza con uno di quelli che erano nel suo banco, ed un *parmi* non è certo una ricognizione, sulla quale si abbia ad aggiustar gran fede.

La ricognizione non fu costante, avvegnachè nel dicembre 1863 Ernesto Padovani pretendeva di ravvisare nel Nicodemo Ghedini uno dei grassatori del suo banco, ed in maggio 1864 in quest'udienza, eccitato ad indicare chi fosse Nicodemo Ghedini fra i dieci accusati che erano in piedi, indicava, invece di Ghedini Nicodemo, prima Tubertini, e poi Ghedini Giovanni.

Ma, si dirà, Ernesto Padovani non potea più ravvisare qui in udienza il Nicodemo Ghedini perchè era trascorso gran tempo dalla commessa grassazione, ed è vero; ma se Ernesto Padovani avea pure preteso di ravvisare Ghedini dopo oltre quattro anni che tanti ne erano decorsi dal novembre 1859 al dicembre 1863! Come mai dopo cinque soli mesi non poté ravvisarlo più?

Egli conservò nella sua memoria la fisionomia, la figura di una persona per quattro lunghi anni, e non la conservò poi per cinque mesi?

Oh! signori, questa contraddizione in cui cadde il signor Ernesto Padovani, questo fatto di una pretesa ricognizione del Nicodemo Ghedini nel dicembre 1863, mentre non seppe più ravvisarlo nel maggio 1864; ci è prova che la ricognizione fatta da Ernesto Padovani nel 1863, fu una di quelle ricognizioni che si fanno in quel modo che io vi spiegava, cioè non già per cercare *se* ma piuttosto *quale* fra coloro che si presentano al testimonio sia il vero colpevole. Così si spiega codesta ricognizione, che in ogni caso è dubitativa, e tale che assolutamente non si potrebbe accettare neppure come remoto indizio.

Or dunque se a carico di Nicodemo Ghedini non vi ha altro che questa dubitativa, e tardiva e contraddittoria ricognizione di Ernesto Padovani, è certo che Nicodemo Ghedini non può ritenersi colpevole, della invasione di cui è accusato.

Ed il pubblico ministero conobbe come questo solo indizio fosse insufficiente per sostenere l'accusa contro Nicodemo Ghedini, ed ebbe quindi cura di addurne un altro argomento; ma dove lo trovò? Non lo trovò nelle risultanze del dibattimento ma in una gratuita allegazione di un fatto nullamente provato.

Noi non vogliamo certo dubitare che il pubblico ministero abbia affermato un fatto che egli non crede vero; egli lo crede vero per certo; ma ad un'affermazione gratuita del pubblico ministero, la difesa è in diritto di contrapporre una semplice e recisa negativa e null'altro.

Il pubblico ministero vi disse che il Nicodemo Ghedini fu uno di coloro che portavano via il danaro dal banco al signor Padovani, e che per istrada, perseguitato da Padovani e da Crescimbeni, si nascose sotto una porta, sotto quella porta trovò Comastri, per caso, e con Comastri cambiò gli abiti, pagando molto cara questa sua metamorfosi. — Ripeto che quest'è un'asserzione alla quale noi contrapponiamo una negativa; se questo fatto, che il pubblico ministero ha accennato nelle sue requisitorie, egli avesse cercato di provarlo nel dibattimento, allora la difesa avrebbe provveduto per escluderlo, e avrebbe forse potuto farlo molto facilmente avvegnachè, se è vero quanto il pubblico ministero ci diceva di questo Comastri, che cioè egli fu *le mille volte carcerato*, (sono parole del pubblico ministero), non è inverosimile, non è improbabile che in novembre del 1859 egli si trovasse in carcere appunto in dipendenza di una di quelle mille carcerazioni a cui sarebbe andato soggetto. Dico che forse questa prova sarebbe riuscita molto facile, ma non ci è d'uopo di escludere fatti, quando di questi fatti non si accennò neppure un indizio di prova.

Adunque questo secondo argomento si metta in disparte; e la difesa spera che il pubblico ministero non ne farà più parola, giacchè non si può far parola di fatti che non si svolsero in dibattimento.

Ma vi ha di più — Non basta pel Ghedini escludere la prova dell'accusa; pel Ghedini vi ha una prova positiva d'innocenza, vi ha la prova positiva, matematica, che egli non poté prendere parte alla grassazione Padovani.

Quattro testimoni, i coniugi Cristiani, e certi cugini Cesare ed Angelo Pini concordi attestavano fin dal 1859 che Nicodemo Ghedini nel giorno e nell'ora in cui si commetteva la rapina Padovani, si trovava ben lungi da Bologna fuori di porta San Donato. Quattro testimoni attestarono di ciò con giuramento, ed in conseguenza della deposizione di questi quattro testimoni, Ghedini Nicodemo veniva allora dimesso.

Il pubblico ministero vi disse: questi quattro testimoni son parenti, sebbene lontanissimi, del Ghedini Nicodemo; questi per conseguenza sono testimoni sospetti, questi testimoni hanno depresso una *coartata* a favore del Ghedini, non già per servire alla verità, ma per favorire il parente, il loro lontano congiunto. Queste cose, o signori, sono

molto facili a dirsi, ma assai difficili a credersi, e non solo difficili, ma impossibili a credersi, giacchè troppo ripugna alla coscienza dell' uomo onesto il ritenere che quattro persone si pongano d'accordo per spergiare....

*Ministero pubblico* — È in errore.....

*Avv. Madon* — Se erro in fatto sono pronto a correggermi, ma non credo.....

*Min. Pub.* — Uno è fratello uterino, e l' altro è il cognato.

*Avv. Madon* — Credo che il vincolo esistente fra costoro non sia così stretto, sia più remoto.

*Pres.* — Domando perdono, non si è sentito a bella posta il testimonio Cristiani per la ragione che egli diceva essere fratello uterino dell' accusato.

*Avv. Madon* — Accetto la rettificazione — Tuttavia lo essere la parentela di costoro più o meno remota non esclude che la coscienza dell' uomo onesto senta ripugnanza nel credere che quattro persone si mettano d'accordo in uno spergiuo, per favorire un parente, prossimo o remoto non monta. Tanto più ciò ripugna a credersi se si ritenga che i due cugini Pini, che deposero nel 59 con giuramento dinanzi al giudice inquirente, ripeterono la loro deposizione a quest' udienza con giuramento; e ai detti dei Pini è da prestar fede, o signori, giacchè in questa causa essi avevano sotto gli occhi degli esempi di testimoni, i quali per aver persistito nelle loro prime dichiarazioni erano stati esposti al pericolo di una procedura. Dunque le dichiarazioni dei fratelli Pini che venivano a confermare quella del Cristiani, sono dichiarazioni da accettarsi come espressioni di verità, e non come deposizioni di favore. —

*Pres.* — Avverto il signor avvocato che il Cristiani non fu sentito a quest' udienza.

*Avv. Madon* — Ma il pubblico ministero nella sua requisitoria ne ha molto parlato; io quindi seguì il suo esempio; però accenno solo alla conferma che le dichiarazioni dei Pini facevano della deposizione primitiva del Cristiani.

Pertanto se è certo che Nicodemo Ghedini nel giorno in cui avveniva la rapina Padovani non era in Bologna ma si trovava da Bologna molto distante, è per ciò stesso fisicamente impossibile che egli fosse a commettere la rapina stessa. Per Nicodemo Ghedini quindi non solo manca la prova dell' accusa, non solo manca la prova della reità, ma si ha la prova positiva, evidente della sua innocenza, e per Nicodemo Ghedini quindi non può essere dubbia la assolutoria, ed io la ritengo certa e indubitata.

*Tubertini Ulisse.* — « Questo malfattore fu pienamente » riconosciuto da Angelo Padovani, fu ravvisato da Ernesto suo figlio, sulla di lui colpevolezza quindi non vi » può essere dubbio. D'altronde, se facesse mestieri d'av- » valorare queste prove, si potrebbe dire che è stabilito » come egli fosse strettamente legato con Catti Giovanni, » e tale era la loro intimità che l' uno poteva dirsi l' om- » bra dell' altro. »

Così ragionava il pubblico ministero rispetto a costoro Tubertini. — Onde due argomenti di prova desumeva contro di lui, cioè l' essere stato riconosciuto da Angelo Padovani e da Ernesto suo figlio, e l' essere stato intimo del Catti, il quale ebbe, secondo il pubblico ministero, parte in quell' invasione.

Il signor Angelo Padovani era chiamato a fare l' esperimento di ricognizione di Ulisse Tubertini nell' agosto del 1862 in Genova; in quell' esperimento di ricognizione egli dichiarava di non ravvisare fra i tre che gli si presentavano nessuno di coloro che erano entrati nel suo banco, anzi diceva dappoi il signor Padovani come in quell' occasione egli avesse fissato specialmente la sua attenzione sopra uno che stava vicino al Tubertini, un tale che egli poi seppe essere Genovese. — Più tardi il signor Padovani si presentava al giudice istruttore, di Bologna, (un mese e cinque giorni dopo) dichiarando di voler rettificare quanto aveva detto in Genova

nell' occasione dell' esperimento di ricognizione sulla persona del Tubertini; egli allora diceva che non aveva ravvisato a Genova il Tubertini, perchè la camera ove si faceva l' esperimento di ricognizione era oscura; perchè d'altra parte egli si era fissato in mente che i connotati che aveva dati del Tubertini si convenissero piuttosto a Pietro Ceneri, e siccome ei sapeva che Pietro Ceneri non era più in Genova perchè era già stato mandato a Nisida ed a Portoferraio, perciò egli non fece gran caso di quell' esperimento di ricognizione, egli quasi si presentò là come per semplice formalità senza curarsi punto di guardare in faccia coloro che gli erano presentati.

Ma innanzi tutto, signori, non sapremmo spiegare come un mese dopo che il signor Padovani era ritornato a Bologna potesse ricordarsi della figura di Tubertini che aveva veduto in Genova, mentre dichiarava che quella figura non aveva potuto fissarla perchè la camera era oscura. Forsechè un mese di residenza a Bologna aveva rischiarata quella camera, nella quale il signor Padovani si era trovato un mese prima? In secondo luogo le spiegazioni che diede il signor Padovani nella sua rettificazione, (spiegazioni che noi non impugnamo al certo sotto il rapporto dell' onestà, imperocchè dell' onestà del Padovani nessun vorrà dubitare, e tanto meno noi) la rettificazione del signor Padovani, dico, poggiava sopra un errore. E d' onde e per quale confusione d' idee, di date, di persone, di fatti sia nato quest' errore io non lo so; fatto è che tale rettificazione poggiava sopra un errore.

Padovani diceva che aveva attribuiti a Pietro Ceneri i connotati di Tubertini, e che perciò non si curò di guardare quelli che gli erano presentati, perchè sapeva che Pietro Ceneri era partito.

Or bene, è affatto erroneo che il Pietro Ceneri potesse essere in mente al signor Angelo Padovani allorchando egli faceva l' esperimento di ricognizione del Tubertini; avvegnachè dinanzi al giudice istruttore di Genova il sig. Padovani era innanzitutto interpellato circa la patita rapina ed egli parlava di questa rapina e soggiungeva: tre de' miei grassatori io credo di averli potuti ravvisare, e di questi tre mi si suppose dappoi che due fossero il Catti e Pietro Ceneri, il terzo non so chi sia, i connotati di questo terzo io solo rammento. Ed indicava i connotati di questo terzo che non era nè Catti, nè Pietro Ceneri, di questo terzo insomma che fin allora egli non aveva veduto. Ed in allora il giudice istruttore faceva venire il Tubertini fra due consimili, il signor Padovani guardava quei tre e fissava il suo sguardo su quel genovese di cui parlavamo poc' anzi. Adunque è certo che il sig. Angelo Padovani non poteva pensare a Pietro Ceneri, perchè Pietro Ceneri era stato escluso dalla sua dichiarazione, ed egli sapeva che colui a riguardo del quale si tentava quest' esperimento era quel terzo che non non era nè Catti, nè Ceneri Pietro, quel terzo di cui aveva precedentemente dati i connotati. Dunque l' equivoco in cui egli ci disse trovarsi per la confusione che si verificasse nella sua mente dei connotati del Ceneri Pietro coi connotati di altri, era impossibile; egli sapeva che un solo era da riconoscersi, cioè il terzo che non era nè Ceneri Pietro, nè Catti. La rettificazione dunque che il signor Angelo Padovani volle fare di un errore prima da lui incorso viene distrutta dalle risultanze processuali, dal verbale stesso della ricognizione. Resta dunque sempre certo che il signor Angelo Padovani non riconobbe in modo veruno l' Ulisse Tubertini. E questo prova che egli non era nel banco Padovani, poichè l' Ulisse Tubertini presenta sulla sua figura tali tratti caratteristici, e specialmente i segni del vaiuolo, che chi lo vede una volta non iscorda più la sua figura. Il signor Angelo Padovani dunque, se il Tubertini fosse stato nel suo banco, lo avrebbe indubbiamente riconosciuto la prima volta che lo vide a Genova; quindi quest' argomento che il Pubblico Ministero voleva desumere dalle ricognizioni di Angelo Padovani scompare poichè è esclusa la ricognizione stessa.

Tubertini fu pure riconosciuto da Ernesto Padovani.

Il signor Ernesto Padovani non fece, io credo, questa

ricognizione o la fece al più dubitativa, incerta, egli disse forse come ha detto per altri: *parmi che costui patesse essere uno di coloro che entrarono nel banco*; questa ricognizione così dubitativa non potrebbe accogliersi, come ho già prima accennato, neppure come indizio remoto di colpeabilità.

Tubertini era amico di Catti; e dall'intimità sua col Catti il Pubblico Ministero desume che egli pure dovesse aver preso parte alla grassazione a danno del signor Padovani.

Ma osserveremo anzi tutto come per venire a questa conseguenza a carico del Tubertini, sarebbe mestieri ammettere che Catti fosse stato esso stesso a commettere la grassazione, e quindi se l'argomento può parere logico nel sistema del Pubblico Ministero non lo è nel sistema della difesa, la quale si è sforzata di dimostrarci che Catti non ebbe parte in quella grassazione e di escludere così il fatto dal quale si vorrebbe trarre quella illazione.

Ma ammettiamo in ipotesi che il Catti abbia avuto parte in quella grassazione. — Forsechè l'essere il Tubertini amico di Catti vorrà dire che egli gli era pur compagno nelle rapine?

Anche quest' illazione non è logica, nè legale, e non può assolutamente ammettersi.

Noi abbiamo veduto in questo dibattimento degli ufficiali di Pubblica Sicurezza che non negarono di essere stati amici di Pietro Ceneri. — Pietro Ceneri è grassatore, si vorrà dire perciò che questi ufficiali di Pubblica Sicurezza onestissimi fossero essi pure grassatori? No certo, o signori; lo avere taluno amicizia con un grassatore non induce che gli sia pur compagno nei misfatti che questi commetta; sarà una disgrazia, quell'amicizia, ma non è un fatto da cui si possa trarre l'induzione che entrambi siano colpevoli di un reato che uno dei due amici possa avere commesso.

Però questo noi abbiamo detto nell'ipotesi che fosse vero che Tubertini fosse amico del Catti; ma questo fu un errore in cui cadde il Pubblico Ministero, o per lo meno è certo che egli allegò quest'amicizia senza darne in modo veruno la prova. — Egli si contentò di dirci: Tubertini era amico di Catti; ma non allegò alcun fatto a prova di quest'amicizia. E se egli volesse dedurne la prova dal ballo tenutosi in Borgo S. Marino la sera in cui si commetteva la grassazione Pepoli, ballo a cui prese parte il Tubertini, io non avrei che ad osservare che il ballo in Borgo S. Marino, ebbe luogo nel novembre o nel dicembre del 1861. — Ora da un fatto che prova come Catti e Tubertini fossero amici nel dicembre 1861, vorrà dedursi che costoro fossero amici fin dal 1859 epoca in cui si commetteva la grassazione Padovani? L'argomentazione non sarebbe certo logica e ragionevole.

Stanno poi come argomenti di difesa pel Tubertini, il fatto di non esser stato il Tubertini in alcun modo riconosciuto da coloro che pur fecero sopra di lui esperimenti di ricognizione, i quali tutti dichiararono di non poter ravvisare nel Tubertini uno dei grassatori del banco Padovani. Ed il Tubertini, come già vi diceva, ha tali segni particolari sulla sua figura, che sarebbe stato impossibile a costoro di non ravvisarlo se effettivamente l'avessero veduto nel banco Padovani.

E qui ho finito di dimostrarvi l'insussistenza degli argomenti specifici addotti a carico dei singoli accusati, e qui ho finito di esporvi anche quelle risultanze che a difesa dei singoli accusati emergerebbero. Ma vi ha poi un argomento di difesa che sta a favore di tutti coloro che furono arrestati sin dal 1859, e pochi giorni dopo la invasione del banco Padovani. Tutti all'epoca del loro arresto furono perquisiti, e sulla persona ed a domicilio, ed a nessuno di costoro venne trovata una somma che non fosse del tutto confacente alla loro condizione sociale. Or bene, noi sappiamo che nella grassazione Padovani cadde una somma ingente, una somma enorme; ove andò questa somma?

Vi ha poi un argomento comune a tutti quanti gli ac-

cusati. Noi abbiamo saputo dai signori Padovani, da Mazzanti e da Crescimbeni che i ladri invasero il banco precisamente il giorno in cui i signori Padovani procedevano alla verifica di cassa, e precisamente nell'ora in cui la cassa era aperta, e il signor Padovani stava rivedendo i conti, se non erro, col signor Mazzanti. Voi ritenete pure come i ladri penetrati nel banco Padovani andarono difilati nella camera dove stava la cassa, andarono alla cassa, ed immediatamente posero le mani sulla cassa stessa, anzi, se non vado errato, essi andarono pure a scoprire una somma che non era nella cassa, ma in un ripostiglio sotto al banco. Or bene, se i grassatori mostrano d'aver così positiva, così precisa conoscenza e delle abitudini del banco Padovani, e dell'ora in cui la cassa era aperta, e dell'ora in cui il signor Padovani rivedeva i conti col signor Mazzanti, e seppero andare difilati alla cassa, ed andare persino a trovare il danaro che non era in cassa, ma in un ripostiglio, questo è prova evidente che quella rapina fu commessa da persone che avevano conoscenza del banco Padovani, da persone insomma che conoscevano minutamente le abitudini delle persone e la topografia del luogo. Ebbene, fra tutti gli accusati non ve n'ha un solo che il signor Padovani od altra persona del suo banco abbiano potuto attestare che avesse relazione col banco stesso, e vi ha un solo, Pietro Ceneri, il quale era conosciuto di vista appena da Ernesto Padovani. Nessuno di loro, nemmeno il Pietro Ceneri, aveva relazione alcuna col banco Padovani, nessuno di loro v'era accettato mai.

Questo è dunque un argomento a favore di tutti, in quanto che nessuno di loro sarebbe stato in grado di commettere quella grassazione.

Io ho combattuto gli argomenti d'accusa, vi ho esposto quelli di difesa, voi pesateli nel vostro saggio ed imparziale criterio e pronunziate secondo che la coscienza vi detterà. Io intanto ritengo che a riguardo degli uni fra gli accusati non si abbiano sufficienti prove di colpa, ed a favore degli altri sia provata positivamente l'innocenza, e conseguentemente io vi domando a favore di tutti un verdetto di incolpeabilità. Per quelli la cui colpa non è a sufficienza provata, io spero che la mia conclusione sarà accolta, per quelli dei quali fu provata l'innocenza, io ritengo per certo, per indubitabile che la conclusione mia otterrà la vostra sanzione.

*Pres.* — Nella cassetta il Padovani aveva il danaro che gli servì per far pagare quella cambiale che venne dappoi.

*Avv. Madon.* — La ringrazio della rettificazione.

*Pres.* — Passiamo al furto della Zecca, e la parola spetta ancora all'avv. Madon.

L'avv. MADON pel furto alla Zecca di Bologna (quarto capo d'accusa) difende:

Ceneri P. Caselli. Gualandi. Mariotti.

#### *Signori Giurati*

Come pella rapina Padovani, così pel furto avvenuto alla Zecca nella notte del 15 al 16 luglio 1861, io non muoverò questione in ordine all'ingenerare del fatto.

In quel furto il pubblico ministero ravvisava concorrere quattro qualificazioni, cioè: pel tempo, pel mezzo, pel valore, e per la qualità delle cose. Nessun dubbio sulle tre prime qualificazioni, giacchè il furto avvenne di notte, ed in luogo dipendente da casa abitata; fu commesso mediante rotture esterne ed interne: ed il valore degli oggetti rubati eccedeva d'assai i 500 franchi. Un dubbio può presentarsi relativamente alla qualificazione desunta dalla qualità delle cose; l'accennò come dubbio giacchè la conseguenza legale della vostra dichiarazione relativamente a questa qualificazione non hanno guari importanza dal momento che sono accertate le altre qualificazioni, le cui conseguenze giuridiche sono tassativamente determinate dalla legge.

Vi è dubbio se vi abbia la qualificazione per la qua-

lità delle cose per ciò, che a senso della legge non basta sia stabilito che gli oggetti rubati siano proprietà dello stato perchè abbiasi questa qualificazione, ma è necessario ad un tempo di stabilire che i ladri conoscessero che quegli oggetti erano di proprietà dello stato. Or bene, può dubitarsi se i ladri della Zecca sapessero che i tondini rubati erano proprietà dello stato, inquanto che è cosa notoria che nel 1861, e già negli anni antecedenti, la coniazione delle monete, e specialmente dei napoleoni d'oro non si faceva soltanto ad opera del Governo, per conto dello stato, ma era data in appalto e alla banca nazionale, ed anche a case private, per cui poteva credersi anche dai ladri che quei dischi destinati alla coniazione dei napoleoni d'oro non fossero proprietà dello stato, ma proprietà o della banca nazionale, o delle case private che per mezzo delle Zecche dello stato facevano coniare quelle monete della cui coniazione avevano assunto l'appalto. Questo dubbio, io ve lo accenno; voi pronunzierete come la vostra coscienza vi detterà.

Entro ad esaminare se si abbiano prove sufficienti che coloro i quali sono accusati di codesto furto, ne siano stati gli autori. Essi sono Ceneri Pietro, Mariotti Luigi, Caselli Cesare, e Gualandi Giovanni.

Sta contro tutti la deposizione di Pietro Campesi. — Egli ci disse che trovandosi in carcere con Gualandi e con Galanti, ebbe da loro confidenze circa al furto commesso alla Zecca nel luglio 1861, e che Galanti e Gualandi gli indicarono, siccome autori di quel furto esso Gualandi, e gli altri tre che sono con lui accusati. — Galanti anzi, e lo stesso Gualandi, avrebbero nello accennare gli autori di questo furto aggiunte molte e molte circostanze di fatto, e date tali spiegazioni che Pietro Campesi non avrebbe potuto altrimenti conoscere. In sostanza Campesi avrebbe narrato il fatto aggiungendovi le circostanze le più minute, onde dare prova che egli deponeva cose che effettivamente gli erano state narrate.

Campesi avrebbe accertato che Gualandi mentre confessava se stesso autore di quel furto, accusava come suoi complici Ceneri Pietro, Caselli Cesare e Mariotti Luigi.

Io non combatterò le deposizioni del Campesi in ordine alle cose che egli ha riferite, siccome udite da Galanti. L'illustre difensore di Galanti ebbe a trattarvi ieri minutamente di quelle pretese rivelazioni di Galanti, e vi dimostrò come le rivelazioni che Campesi diceva di avere avute da Galanti, o non sono vere, o, se vi ha in esse del vero, esso sta in ciò, che Campesi raccoglieva tutte le parole, e i detti indifferenti di Galanti, accozzandoli quindi fra loro, e aggiungendovi del proprio quanto occorresse per formarne una storiella, che poi ci esponeva, siccome una narrazione che gli sarebbe stata fatta da Galanti stesso. — Io non mi occupo che delle deposizioni fatte da Campesi circa le rivelazioni che avrebbe avute dal Gualandi.

Gualandi non nega, in verità, di avere tenuto parola con Campesi del furto alla Zecca, e noi quindi ammettiamo che Gualandi ne abbia parlato; ma non possiamo ammettere che Gualandi abbia detto a Campesi che autori del furto erano stati esso Gualandi, Ceneri Pietro, Caselli Cesare, Mariotti Luigi. E non lo possiamo credere perchè Pietro Campesi non ci diceva soltanto che autori di questo furto fossero Ceneri Pietro, Caselli, Gualandi e Mariotti; oh! Pietro Campesi indicava ben altri siccome autori di quel furto; egli indicava persone che godono in Bologna riputazione illibata e credito illimitato in commercio; indicava persone contro le quali invano si tenterebbe di elevare un'accusa, di lanciare un sospetto.

Or bene, se Pietro Campesi dichiarava autori del furto alla Zecca, non solo i quattro presenti accusati, ma anche coloro sui quali non può sorgere nemmeno un remoto sospetto, è già dimostrato impossibile che il Gualandi gli abbia detto ciò che egli ci dichiarava; giacchè Gualandi non poteva dire a Campesi che il furto fu commesso da costoro, mentre è impossibile che costoro lo abbiano commesso.

Ma vi ha di più. — Pietro Campesi, che aveva cura di circondare i fatti di cui deponeva di certi amminicoli che valessero a renderli verosimili, a renderli credibili, ad in-

generare la convinzione che egli non li avesse potuti sapere altrimenti che da coloro che ne erano stati parte, Campesi vi diceva pur anche come a commettere il furto alla Zecca fosse concorsa una guardia di pubblica sicurezza, un tale Angelo, che sarebbe l'Angelo Neri che fu sentito in quest'udienza, e che il Veronesi ebbe a dichiarare non essere quello che nella notte in cui successe il furto alla Zecca sarebbe andato al suo caffè circa le ore due dopo la mezzanotte, quello cioè che si aggirava nei dintorni della Zecca intanto che si consumava il furto. Or bene, ripeto, se Pietro Campesi accusa persone che è impossibile che abbiano preso parte al furto, è possibile che sia Gualandi che glielo abbia indicate? No certo. Di queste persone Gualandi ne avrà parlato, ma non già per dire a Campesi che costoro avessero commesso il furto con lui, si bene ne avrà parlato perchè erano tutte persone che in qualche modo avevano avuta ingerenza o rapporto con quel fatto, con quella procedura. E così Gualandi parlava degli orefici onoratissimi, che Campesi accusava autori di quel furto, dicendo che questi orefici erano stati chiamati dal questore e dal giudice istruttore, per accertare il fatto dello spaccio insolito che si faceva sulla piazza di Bologna, di verghe di oro sul cadere dell'anno 1861, e sul principio del 1862. Gualandi parlava di una guardia di pubblica sicurezza che passeggiava nella via dei Vetturini, mentre si commetteva il furto, giacchè questo era un fatto notorio, e che egli poteva conoscere per pubblica voce.

Onde abbia tratto fuori il nome di Angelo Neri il Campesi, non saprei spiegarlo; forse si potrebbe spiegarlo per ciò che di Angelo Neri qualcuno parlò, ed il nome di Angelo Neri Pietro Campesi l'avrà registrato sul suo foglio di memorie, avrà poi associato, confondendo le sue memorie, il nome di Angelo Neri, al furto della Zecca, affibbiando quel nome di Neri a quella guardia che passeggiava nella via dei Vetturini mentre il furto si consumava.

Intanto, però, l'aver il Campesi parlato di persone estranee indubbiamente al furto della Zecca ed averle accennate come autori del furto stesso ci prova in modo evidente che Campesi non riferiva fedelmente le cose narategli da Gualandi, giacchè Gualandi non poteva indicare a Campesi queste persone siccome ladre; solo poteva parlargliene accennando i fatti posteriori alla perpetrazione del furto, che a quelle persone si riferivano, fatti che egli aveva saputi o per la voce pubblica, o per gli interrogatorii sostenuti davanti al giudice istruttore.

Egli riferiva a Pietro Campesi i fatti tutti che avevano un rapporto qualsiasi con quel furto ed indicava i nomi delle persone a cui quei fatti si riferivano; e tutti questi fatti e tutti questi nomi di persone e tutte queste circostanze Campesi le raccoglieva, le rannodava, le raffazzonava ed esponeva dipoi come una narrazione di storia veridica che gli fosse stata narrata dal Gualandi; egli faceva pel Gualandi quello stesso che faceva per il Galanti ed altri dei suoi condetenuti.

Vogliamo compiacere il signor avvocato Torchi inserendo la seguente dichiarazione:

*Pregiatissimo Signor Direttore.*

Nel N. 203 della Relazione della Causa che di presente si discute davanti questa Corte d'Assisie, dopo la mia aringa e precisamente nella replica al signor Presidente, anzichè le parole: — *Io non accetto queste insolenze dal signor Presidente* — che vi si veggono stampate, doveva dire: — *Io protesto di tenermi offeso di queste parole del signor Presidente.*

Mi faccia grazia inserire nel distinto di lei giornale questa mia dichiarazione e con tutta stima me le affermo

Bologna, 12 settembre 1864.

Dev.mo Obbl.mo Servo  
Avv. R. TORCHI.

Al Pregiatissimo signor Direttore  
della Gazzetta delle Romagne.  
Bologna.

Bologna — Tipi Fava e Garagnani.